

quelle delle altre provincie, l'onorevole interrogante sarà compiacente portarli a conoscenza di questo Sottosegretariato.

« *Il sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e consumi alimentari*

« SOLERI ».

**Bocchieri.** — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per sapere se fra gli impiegati degli uffici provinciali scolastici di ogni categoria, dei quali recentemente si è occupata la Commissione presieduta dal professore Ranelletti, sono compresi gli avventizi degli uffici predetti assunti in servizio in base alla legge 20 marzo 1913, numero 206; ed in caso negativo se s'intenda di dare loro un'organica sistemazione economica ».

**RISPOSTA.** — « La Commissione che si è recentemente occupata di compilare le tabelle degli stipendi per il personale dipendente dal Ministero della pubblica istruzione non poteva e non doveva occuparsi che del personale di ruolo, poichè a questo esclusivamente si riferiscono i decreti-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, e 27 novembre 1919, n. 2231, che essa Commissione era incaricata di applicare.

« Il Ministero della pubblica istruzione non ha però trascurato di esaminare la condizione degli avventizi degli uffici scolastici nominati in virtù della legge 20 marzo 1913, n. 206; chè, anzi, assai prima che la detta Commissione si radunasse, era stato già preparato un disegno di provvedimento legislativo per la loro sistemazione, provvedimento che si trova attualmente in esame presso il Ministero del tesoro.

« *Il sottosegretario di Stato*

« CAPORALI ».

**Bocchieri.** — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per sapere se egli intenda concedere la nomina provvisoria ai maestri elementari forniti del diploma di direttore didattico e bandire un concorso transitorio, entro l'anno corrente, per soli titoli e senza limiti di età per le duemila direzioni didattiche di Stato ».

**RISPOSTA.** — « Se con la domanda diretta a conoscere se il ministro « intenda concedere la nomina provvisoria ai maestri elementari forniti del diploma di direttore didattico » l'onorevole interrogante vuole riferirsi al conferimento delle direzioni didattiche per incarico, si osserva che a ciò provvede l'articolo 9 del decreto luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 771, secondo il quale nei comuni, che non saranno dichiarati sede di direzione didattica effettiva, potrà la direzione didattica essere conferita, per incarico, ad un insegnante del comune, secondo determinate norme, dal Con-

siglio scolastico provinciale. Non appena quindi saranno state fissate le sedi delle direzioni didattiche di Stato (al quale lavoro si sta sollecitamente attendendo) saranno date più particolareggiate disposizioni per il conferimento di tali direzioni didattiche per incarico.

« Che se l'onorevole interrogante intendesse invece riferirsi ad una nomina provvisoria da farsi per le direzioni didattiche governative, si fa osservare che tali direzioni non possono conferirsi nè provvisoriamente nè per incarico, ma soltanto stabilmente in seguito a pubblico concorso per titoli e per esami, secondo il periodo disposto dagli articoli 9 e 15 del citato decreto luogotenenziale.

« Circa l'altra richiesta di bandire un concorso transitorio entro l'anno corrente per soli titoli e senza limiti di età per le duemila direzioni didattiche di Stato, si osserva che a ciò osta la tassativa disposizione degli articoli 9 e 15 surricordati, secondo i quali, appunto, le direzioni didattiche effettive di nuova istituzione (che resteranno vacanti dopo la sistemazione dei direttori provenienti dai vice ispettori e dei direttori di cui all'articolo 82 della legge 4 giugno 1911, n. 487) debbono essere conferite mediante pubblici concorsi per titoli e per esami da indirsi ciascuno per un numero di posti non superiore a 500, a distanza di un anno almeno tra l'uno e l'altro.

« *Il sottosegretario di Stato*

« CAPORALI ».

**Boggiano-Pico.** — *Al ministro delle finanze.* — « Per sapere se non creda opportuno, in seguito ai ritardi avvenuti nelle spedizioni della *Gazzetta Ufficiale* del Regno, per cui a tutt'oggi non si conosce ancora il testo ufficiale dell'ultimo decreto che disciplina l'imposta sul patrimonio, di prorogare ulteriormente il termine per le denunce ».

**RISPOSTA.** — « Il nuovo Regio decreto-legge 22 aprile 1920, n. 494, riguardante l'imposta sul patrimonio non varia affatto nè i criteri fondamentali di valutazione dei cespiti patrimoniali, nè tanto meno il sistema di dichiarazione del patrimonio di cui al precedente Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2164. L'unica modificazione che può avere stretta attinenza con l'obbligo della denuncia è quella riflettente il minimo imponibile che da lire 20,000 è stato portato a lire 50,000.

« Ma ciò venne a restringere, non già ad aumentare, il numero dei contribuenti che, omettendo la dichiarazione, potranno incorrere in multe e confische.

« Perciò non si ravvisa necessario, nè opportuno prorogare ulteriormente il termine per le denunce. Dalla pubblicazione del primo decreto ad oggi sono trascorsi circa sei mesi, durante i quali ogni contribuente ha avuto modo di procurarsi gli ele-